

# **Collegio Notarile di Verona**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
EX ART. 8, CO. 1, ULTIMO PERIODO,  
DEL CCNL PER IL COMPARTO  
FUNZIONI CENTRALI  
RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021**

**A VALERE DALL'ANNO 2023 FINO A  
STIPULA DI NUOVO ACCORDO  
TERRITORIALE**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e durata**

1. Il giorno 12 dicembre 2024 si è tenuta la riunione di Contrattazione per il Contratto Integrativo di Ente, presso la sede del Collegio Notarile di Verona. In tale riunione si procede all'aggiornamento dell'Accordo integrativo di Ente, visti gli adeguamenti Contrattuali applicati e gli incrementi della tabella D del CCNL 18/21
2. Il presente contratto decentrato si applica ai dipendenti in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato, e/o a tempo parziale e/o a tempo pieno.
3. Esso ha validità dal primo giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso e cessa i suoi effetti fino a nuova stipula, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge e/o nuovi Accordi CCNL di Comparto.
4. Per quanto non espressamente previsto o indicato dal presente Accordo, le Parti faranno riferimento ai precedenti Accordi integrativi e al CCNL di Comparto.

### **Art. 2 - Verifiche dell'attuazione del contratto decentrato**

1. Le Parti convengono che, se richiesto, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto mediante incontro tra le Parti firmatarie.

### **Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo**

1. Nel caso insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.

### **Art. 4 - Presa d'atto delle risorse decentrate disponibili**

1. Le Parti in riferimento a quanto stabilito dal CCNL di Comparto, visto l'art. 44 del Titolo VII del citato CCNL 2018/2022, stabiliscono che il Fondo per i trattamenti accessori del personale in organico presso il Collegio Notarile è individuato nel totale di Euro **12.780,25**, con la ripartizione prevista dagli Accordi Integrativi precedenti e precisamente erogato in ordine agli obiettivi raggiunti nelle percentuali previste nel profilo di appartenenza, in relazione al tempo pieno e/o part-time.
2. In applicazione art 7 del CCNL 2008/2009 e successivo CCNL 2018/2022, tab. D, le Parti prendono atto e applicano le relative integrazioni sulla base di apposite disposizioni di legge Contrattuali;
3. Il Collegio Notarile in riferimento al fondo per le risorse decentrate consolidato per l'anno 2023 e successivi è approvato con deliberazione del Consiglio dello stesso Collegio, ai dipendenti in servizio e presenta le seguenti componenti:

## COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE

	<b>IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 - (ART 76 C. 2 ccnl 2016/2018)</b>	€11.980,60
ART 76 C. 2 ccnl 2016/2018	<b>lett. a) ART. 89 comma 5 - CCNL 2016-2018: implementazione importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015</b>	€ 286,68
ART 49 ccnl 2019/2021	<b>ART. 49 comma 3 (tabella D) - CCNL 2019-2021: implementazione importo pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018 dal 1.1.21</b>	€ 512,97
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 12.780,25</b>

### Art. 5 – indennità di ente

Ai sensi e per gli effetti cui art. 6 CCNL 2008/2009 e successivo CCNL, l'indennità di Ente dalle tabelle dei rispettivi CCNL, in riferimento anche al CCNL 2019-21 **della tabella G**, con carattere di generalità fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per 12 mensilità.

C2 FUNZIONARI indennità mensile euro **146,06**

Tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla norma Contrattuale di istituzione.

### Art. 6 – Dotazione organica attuale

La dotazione organica attuale del Collegio Notarile di Verona è composta di:

Area	livello economico in forza		
C	C/2	N. 2	Nuova famiglia professionale: Funzionari diff. Stipendiale ex c/2

### Art. 7 - Criteri generali per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate è ripartito fra gli istituti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e sulla base delle modalità contenute nel Contratto Collettivo decentrato integrativo, secondo i seguenti criteri generali:

- corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente, sulla base delle norme Contrattuali e dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dal Collegio;
- riferimento al numero dei dipendenti, alla professionalità di funzionari e relativi differenziali stipendiali, delle risorse umane in organico;
- necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti;
- rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.

2. Le parti concordano, altresì, sui seguenti principi fondamentali:

Parte della premialità è da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui, dalla prestazione lavorativa del dipendente e dell'area di appartenenza, discende un concreto vantaggio per l'Ente, in termini di valore

aggiunto conseguito, in ordine alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni.

- il sistema premiale prescinde dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, per quanto applicabile agli Ordini professionali, ovvero dal percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione e pianificazione strategica da parte dell'Ente; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e collettivi e/o progetti specifici e/o strategici, in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio periodico; verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti; validazione sui risultati conseguiti; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva organizzativa.

#### **Art. 8 – Progressioni economiche all'interno delle aree**

Le Parti concordano per l'anno 2025, verificata la disponibilità delle risorse economiche dell'Ente, vengono individuati i passaggi economici di differenziale stipendiale per il personale in servizio, visto il Contratto Collettivo di categoria che prevede che gli Enti possano attivare almeno ogni 3 anni la possibilità di progressioni economiche professionali.

Gli sviluppi economici all'interno dell'Area (PEO) secondo la disciplina contenuta negli articoli Contrattuali dovrà rispettare i criteri stabiliti con Accordo Negoziato tra le Parti.

Il conseguimento del differenziale stipendiale immediatamente superiore in base alle regole contrattuali, accertata la maggiore competenza professionale nello svolgimento dei lavori propri dell'area di appartenenza, l'assegnazione di ulteriori competenze professionali. Tenendo conto dei tre criteri: livello di esperienza maturata e delle competenze professionali acquisite, titoli culturali e professionali, specifici percorsi formativi di arricchimento professionale.

Le Parti concordano ad attivare la procedura per gli sviluppi economici nell'area funzionari come da nuova Classificazione art. 13 CCNL e in applicazione dell'art. 14 del CCNL comparto Centralizzate, nel rispetto della disciplina vigente, al personale in organico presso il Collegio Notarile.

Tale progressione di classificazione professionale Area Funzionari da ex C/2 a ex C/3 decorrerà dal 1° gennaio 2025.

#### **Art. 9 - Modalità di corresponsione del fondo di ente**

Le parti concordano che la corresponsione della quota di salario accessorio avvenga con un acconto generalmente nel mese di febbraio dell'anno di riferimento e il saldo entro il luglio dell'anno di riferimento.

Le Parti concordano infine che gli obiettivi relativi per gli anni precedenti sono da intendersi raggiunti, attraverso il mantenimento del livello di efficienza e di efficacia dell'attività svolta nell'Ente, per i successivi anni gli obiettivi raggiunti dovranno essere comunicati alla Parte Sindacale come previsto dall'istituto contrattuale, nell'eventualità di non raggiungimento degli obiettivi assegnati, le Parti si convocheranno per stabilire i criteri di assegnazione del Fondo.

#### **Art. 10 - servizio sostitutivo di mensa- buono pasto**

In ottemperanza al disposto articolo contrattuale del CCNL di Comparto relativo al riconoscimento del buono pasto ai dipendenti del Collegio e in riferimento al disposto l'art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che *"i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2" del medesimo CCNL*". Tale ultima disposizione prevede che: *"possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio"*;

Il valore del buono pasto è fissato in € 10,00 (dieci/00) e sarà corrisposto ai dipendenti nel

rispetto dei profili orari a loro applicati e delle norme previste per il riconoscimento del buono pasto.

### **Art. 11 - disposizioni finali**

1. Gli istituti disciplinati dal presente contratto integrativo decentrato resteranno in vigore fino alla sottoscrizione del successivo accordo, così come verrà valutata congiuntamente l'esigenza di successive modifiche o integrazioni, ed eventuali modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di Contratti Collettivi Nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;

2. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo, si rinvia alle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di lavoro attualmente vigente e alle norme di legge.

3. Ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001, le clausole relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti vengono date come non apposte e sono automaticamente sostituite da queste ultime.

Letto, confermato e sottoscritto

Verona li 12.12.2024

#### **Per la delegazione trattante del Collegio Notarile di Verona**

IL PRESIDENTE

F.to notaio Nicola Marino

IL TESORIERE

F.to notaio Michela Merighi

#### **Per l'Organizzazione Sindacale territoriale**

F.to Chiara Spigo CISL FP Verona

**RSU**

F.to Giorgio Liorsi